



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BIELLA**

***REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI
DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI BIELLA***

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella:

VISTO l'art. 12, lett. p), del D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di stabilire un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'Elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;

VISTO l'art. 29, lett. h), del D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, che attribuisce al Consiglio Nazionale il potere di determinare la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali; VISTO l'art. 12, lett. q), del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di curare, su delega del Consiglio Nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi del succitato art. 29, lett. h);

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 che disciplina la sospensione per morosità;

VISTO l'art. 29, lett. l), del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, che attribuisce al Consiglio Nazionale il potere di adottare i regolamenti interni per il proprio funzionamento;

VISTO il Regolamento per la Riscossione dei Contributi emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in data 14-15 ottobre 2009 che stabilisce che i Consigli dei singoli Ordini, unitamente alla riscossione del contributo annuale da essi determinato ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 provvedono alla riscossione del contributo dovuto al Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 29, comma 1 lett. h) dello stesso decreto, nella misura stabilita dallo stesso Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;

CONSIDERATA

la necessità di adottare una linea guida ai fini dell'applicazione delle procedure di riscossione dei crediti nei confronti degli iscritti e degli ex iscritti all'Albo ed all'Elenco Speciale, nonché delle STP che non siano in regola con il contributo annuale da versare entro il termine fissato dal Consiglio dell'Ordine con apposita deliberazione;

ADOTTA

il presente Regolamento che disciplina le modalità di riscossione del contributo annuale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella (Sez. A Commercialisti, Sez. B Esperti Contabili, Elenco speciale dei non esercenti, Società tra Professionisti e soci di società tra professionisti iscritti presso altro Ordine), nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 139/2005 e dal Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in vigore dal 14 gennaio 2009.

ART. 1 - DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO ANNUALE

Per contributo annuale si intende la somma che ogni Iscritto deve versare all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella - di seguito Ordine - ogni anno, a partire da quello di iscrizione fino a quello di cancellazione.

ART. 2 – FUNZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE

Il contributo annuale alimenta le entrate del bilancio dell'Ordine ed è finalizzato a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale e il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente.

ART. 3 – OBBLIGATORIETÀ

Il contributo annuale dovuto dall'Iscritto all'Ordine ha natura tributaria ed è obbligatorio.

La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere, a favore dell'Ordine, il diritto alla riscossione del contributo ed il contestuale obbligo di pagamento a carico dell'Iscritto.

Il contributo è annuale ed è dovuto per anno solare.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

La misura del contributo annuale, le relative modalità e termini di versamento, sono fissate dal Consiglio dell'Ordine con propria delibera da emanarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza.

Contestualmente al versamento del contributo annuale dell'Ordine, ogni Iscritto dovrà versare il contributo del Consiglio Nazionale.

ART. 5 - SCADENZA DEL VERSAMENTO

Il termine ultimo per effettuare il versamento è il 30 aprile di ciascun anno.

Il Consiglio dell'Ordine, in casi eccezionali, può deliberare eventuali modifiche della data di scadenza dando comunicazione a tutti gli Iscritti con modalità definite nella stessa delibera di modifica.

ART. 6 – RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE

Il contributo annuale dovuto dagli Iscritti all'Albo, all'Elenco Speciale e il contributo dovuto dalle Società tra Professionisti (STP) è riscosso in unica soluzione, unitamente al contributo del Consiglio Nazionale, utilizzando il nodo dei pagamenti "PAGO PA", seguendo le modalità indicate nell'avviso di pagamento recapitato agli Iscritti.

Il Consiglio dell'Ordine, in casi eccezionali, a seguito di richiesta debitamente motivata, può

concordare con l'Iscritto la rateizzazione del contributo.

ART. 7 - TITOLARI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

Tutti gli Iscritti all'Ordine alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono tenuti al pagamento del contributo annuale.

Per i neoiscritti sarà dovuto per intero il contributo di competenza del Consiglio Nazionale, mentre verranno calcolati i ratei del contributo di competenza del nostro Ordine in riferimento alla data di iscrizione.

Le richieste di cancellazione presentate entro il 31 dicembre e deliberate nel corso dell'anno successivo, in caso di accoglimento, avranno effetto dalla data di presentazione della domanda e pertanto non comporteranno l'obbligo di versamento relativo all'anno in cui è stata adottata la delibera.

Il professionista che si trasferisce all'Ordine è obbligato al versamento dell'intero contributo annuale, ivi compresa la quota parte di competenza del Consiglio Nazionale, qualora non abbia già provveduto al versamento di tale contributo all'Ordine di provenienza.

L'Iscritto che presenta domanda di dimissioni o di trasferimento dall'Ordine è obbligato a versare l'intero contributo annuale, ivi compresa la quota parte di competenza del Consiglio Nazionale. Nel caso in cui l'Iscritto trasferito versi il contributo del Consiglio Nazionale all'Ordine di destinazione, l'Ordine provvederà alla riscossione del solo contributo di propria competenza.

In caso di passaggio dall'Elenco speciale all'Albo l'Iscritto dovrà versare la differenza tra il contributo previsto per l'Elenco speciale e quello per l'Albo.

In caso di passaggio dall'Albo all'Elenco speciale resta dovuto l'importo previsto al 1° gennaio.

ART. 8 - AVVISI DI PAGAMENTO

Entro il 1° aprile di ogni anno, l'Ordine recapita a tutti gli Iscritti l'avviso di pagamento generato dal sistema "PAGO PA".

L'avviso dovrà riportare:

- l'indicazione dell'importo del contributo annuale;
- la data di scadenza;
- il nome dell'iscritto ed il numero di iscrizione all'albo o all'elenco o STP e la sezione di appartenenza;
- codice identificativo del pagamento.

E' onere dell'Iscritto comunicare e aggiornare i propri recapiti presso la segreteria dell'Ordine e l'Ordine, pertanto, non è responsabile per mancati recapiti dovuti a negligenza del destinatario.

ART. 9 - VERIFICA E SOLLECITO DEI PAGAMENTI

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine, salvo diversa disposizione del Consiglio dell'Ordine, gli uffici trasmettono al Consigliere Tesoriere l'elenco degli Iscritti che non hanno versato il contributo.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al punto precedente senza che l'Iscritto abbia provveduto, l'Ordine invierà un sollecito di pagamento via PEC o, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine, tramite posta raccomandata.

Nella medesima comunicazione, oltre al nuovo termine di pagamento, saranno indicate all'Iscritto le conseguenze del mancato pagamento, incluso l'incremento dell'importo da versare

per gli oneri amministrativi del recupero del credito, quantificati in euro quaranta.

Decorsi quindici giorni dal termine indicato nel primo sollecito senza che l'Iscritto abbia provveduto al versamento, l'Ordine invierà un secondo sollecito di pagamento con allegato il nuovo avviso di pagamento maggiorato dei quaranta euro per gli oneri amministrativi.

ART. 10 – TRASMISSIONE ELENCO ISCRITTI MOROSI AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Il Consigliere Tesoriere, entro il 30 settembre di ogni anno, presenta al Consiglio dell'Ordine l'elenco degli Iscritti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che dopo i solleciti inviati non hanno ancora provveduto al pagamento del contributo annuale relativo all'anno in corso, ai fini della successiva trasmissione al Consiglio di Disciplina per le determinazioni di competenza.

ART. 11 – MOROSI DECEDUTI

In caso di decesso di un debitore del contributo, si procederà alla riscossione qualora il contributo non sia stato versato.

Per i contributi relativi ad annualità precedenti a quella in cui è avvenuto il decesso, si procede alla riscossione dell'intero credito maturato.

L'eventuale cancellazione dall'Albo successiva all'anno in cui è avvenuto il decesso non comporta contributi aggiuntivi, oltre quelli indicati nei punti precedenti.

ART. 12 – RECUPERO COATTIVO DEI CONTRIBUTI

Il Consiglio dell'Ordine, preso atto dei provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione deliberati dal Consiglio di Disciplina nei confronti degli Iscritti morosi nel pagamento del contributo annuale, adotterà i dovuti provvedimenti per il recupero coattivo del credito, con conseguente aggravio di costi a carico degli Iscritti all'Ordine, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Il Consiglio dell'Ordine procede altresì al recupero coattivo dei contributi, per il tramite di un legale all'uopo incaricato, nei confronti degli Iscritti, siano essi persone fisiche o giuridiche, morosi nel pagamento dei contributi annuali o di altri debiti, entro sessanta giorni dalla cancellazione, per qualsivoglia motivo, dall'Ordine.

Gli uffici dell'Ordine consegneranno al legale all'uopo incaricato le schede contabili dei soggetti morosi, copia dei solleciti di pagamento e copia dei relativi fascicoli entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico.

Il Consigliere Tesoriere ha l'onere di rendicontare al Consiglio le attività di recupero coattivo dei contributi con cadenza semestrale (giugno e dicembre di ogni anno).

ART. 13 – INESIGIBILITÀ DEI CONTRIBUTI

L'inesigibilità dei contributi, dovuta a irreperibilità del debitore, antieconomicità dell'azione di recupero, nullatenenza del debitore e prescrizione del credito, è accertata dal Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consigliere Tesoriere con cadenza semestrale (giugno e dicembre di ogni anno).

Al fine di cui sopra, il Consigliere Tesoriere, sulla base del rendiconto fornito dal legale all'uopo incaricato, formulerà una proposta al Consiglio, nella fase antecedente il procedimento monitorio e successiva alla diffida e messa in mora del legale medesimo, in ordine all'eventuale irreperibilità del debitore, antieconomicità dell'azione di recupero e prescrizione del credito.

Il Consigliere Tesoriere formulerà altresì, per il fine di cui sopra, sulla base del rendiconto

fornito dal legale all'uopo incaricato, una proposta al Consiglio, nella fase successiva alla notifica del decreto ingiuntivo e/o del precetto e antecedente all'azione esecutiva, in ordine all'eventuale irreperibilità del debitore, antieconomicità dell'azione di recupero, accertata nullatenenza del debitore per il tramite di idonea indagine patrimoniale, e prescrizione del credito.